

4.12 SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 4.12

Nel mondo del lavoro, quando si tratta di salute e di sicurezza si intende tutta quella serie di misure di prevenzione e protezione, di misure tecniche, di soluzioni organizzative e procedure, che devono essere adottate dal datore di lavoro per evitare situazioni di pericolo.

L'impiego dei PF di uso agricolo presenta diversi scenari d'esposizione per gli utilizzatori professionali, quali ad esempio:

- l'uso di miscele concentrate in periodi circoscritti di tempo, eventualmente ripetuto nel corso dell'anno;
- l'impiego contemporaneo nella miscela di più PF anche con caratteristiche tossicologiche diverse;
- le diverse mansioni svolte dall'operatore che facilitano talvolta l'esposizione cutanea piuttosto che quella respiratoria o viceversa;
- le notevoli variazioni quali/quantitative di tali agenti chimici (PF) in relazione ai fattori colturali, atmosferici, ecc.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni) e in particolare il Titolo IX, relativo alla gestione di tutte le sostanze pericolose, fornisce conoscenze e modalità operative di natura documentale e tecnica che hanno lo scopo di proteggere i lavoratori *"contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici"*.

La valutazione dei rischi è una *"... valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza"*.

Il datore di lavoro con il documento di valutazione dei rischi:

- identifica i pericoli;
- individua i rischi;
- individua il personale esposto;
- valuta o stima i rischi;
- individua le misure di prevenzione e protezione.

Nel caso dei PF, è necessario prendere in considerazione non solo i trattamenti fitosanitari in pieno campo o in ambiente confinato, ma anche tutte quelle operazioni di preparazione della miscela, il rientro nella coltura trattata, la decontaminazione delle attrezzature utilizzate, incluse le misure di protezione individuale e i DPI e le operazioni sui prodotti raccolti come indicato nella scheda 4.13 sulla gestione puntuale del rischio.

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi chimici

Le misure generali per la prevenzione del rischio chimico sono misure essenzialmente preventive, da applicare prima della valutazione dei rischi.

Sono particolarmente importanti **le misure rivolte a diminuire l'esposizione a PF**:

- eliminazione dell'uso o sostituzione di PF pericolosi con altri che non lo sono o lo sono meno,
- utilizzo di attrezzature idonee per la distribuzione con le relative procedure di manutenzione (controllo funzionale e taratura delle irroratrici, come illustrato nella scheda 6.7 e seguenti),
- scelta di pratiche agronomiche alternative e metodi di lavoro appropriati.

- Il datore di lavoro individua le misure generali di prevenzione e protezione; in caso di incidenti o di emergenze dispone le misure antincendio e di primo soccorso e le procedure da osservare in situazioni particolari da adottare per proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori.

- Il datore di lavoro, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è sempre obbligato ad eliminare o sostituire un PF pericoloso con uno che non lo sia o lo sia meno, ovviamente nel caso sia disponibile sul mercato un PF di pari efficacia nei confronti dell'avversità.

L'attuazione di queste misure, da effettuare prima della vera e propria valutazione del rischio da PF, serve a valutare il rischio chimico che non può essere in altro modo ridotto o eliminato. L'adozione delle misure generali di prevenzione rappresenta la fase centrale del processo preventivo e il vero momento di miglioramento nella gestione aziendale della problematica PF.

Per attuare l'obbligo della "riduzione del rischio", il datore di lavoro dovrà necessariamente basarsi sulle indicazioni di tossicità acuta e cronica riportate nelle etichettature di pericolo e nelle sezioni n. 2 (Identificazione dei pericoli) e n. 11 (Informazioni tossicologiche) delle SDS dei PF o comunque nelle banche dati tossicologiche.

Valutazione del rischio chimico

Il **datore di lavoro**, dopo aver adottato le misure generali di prevenzione sopra ricordate, deve effettuare la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ai PF e dovrà tenere conto:

- delle **informazioni sulla salute e sicurezza**, comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato dei PF tramite la relativa **SDS**. Si ricorda che il responsabile dell'immissione sul mercato dei PF è tenuto sempre a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. Il datore di lavoro, a sua volta, deve conservare in azienda, per ogni PF utilizzato, la SDS più aggiornata, sollecitando il rivenditore per ottenerne la relativa consegna, ogni volta che acquista un PF;
- del "**livello, del tipo e della durata dell'esposizione**", "**delle circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi**". In particolare dovrà specificare, ad esempio, le colture trattate e la loro estensione (superficie), il tipo e le dosi di PF utilizzato, la durata e frequenza del trattamento, se in serra o in pieno campo, i lavoratori esposti nelle varie mansioni (preparazione della miscela, trattamento, assistenza, ecc.). Per questo dovrà dotarsi e conservare in azienda idonei strumenti per la puntuale registrazione dei PF utilizzati (Registro dei trattamenti, vedi scheda 6.11);
- della **valutazione dell'esposizione inalatoria e cutanea, monitoraggio biologico e dell'interpretazione dei risultati**. Le misure ambientali e biologiche non sono indispensabili per la valutazione del rischio da PF e, non esistendo modelli validati per l'agricoltura, è possibile far riferimento a dati di misure già esistenti (acquisiti da articoli tecnici, banche dati, ecc.) oppure a misure eseguite in altre realtà aziendali simili.

Quando le attività lavorative comportano l'**esposizione contemporanea** a più agenti chimici pericolosi, i rischi devono essere valutati tenendo conto di tutte le sostanze presenti (miscele estemporanee di più PF, PF contenenti più sostanze attive o coformulanti pericolosi per la salute, es.: solventi) e anche del rischio che la combinazione di tutti questi agenti chimici comporta. La valutazione deve comprendere anche i prodotti chimici di degradazione noti.

Obblighi del datore di lavoro e responsabilità verso terzi

Quando un operatore agricolo coinvolge, per lo svolgimento della propria attività agricola, altre persone, anche a titolo gratuito, egli si assume gli oneri derivanti da tale rapporto che diviene, a tutti gli effetti civili e penali, un rapporto di subordinazione con tutti gli obblighi propri del datore di lavoro. Le misure generali di tutela ai fini della protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sono definite dal D.Lgs. 81/08.

In particolare nelle aziende agricole in presenza di lavoratori subordinati il datore di lavoro deve:

- **Valutare i rischi e ridurli al minimo** identificando e valutando preventivamente i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, eliminando i rischi dove è possibile o riducendoli al minimo in particolare alla fonte.
- **Programmare la prevenzione** considerando le condizioni agronomiche e organizzative dell'azienda, nonché dell'ambiente di lavoro.
- **Sostituire il PF pericoloso con il meno pericoloso** scegliendo le attrezzature, le tecniche di lavoro e di produzione più idonee anche nel rispetto dei principi ergonomici.


- Tutti i PF sulla base delle modalità con le quali vengono normalmente impiegati durante la miscelazione e l'irrorazione sono agenti chimici pericolosi.

- Le misure preventive e protettive da adottare obbligatoriamente quando vi è un rischio chimico rilevante per la salute e la sicurezza dei lavoratori sono le misure specifiche di prevenzione e protezione, le disposizioni in caso d'incidenti e la sorveglianza sanitaria.

- **Prediligere la protezione collettiva** dando priorità all'adozione di misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale, garantendo ad esempio il rispetto dei tempi di rientro nei luoghi trattati.
- **Limitare il numero dei lavoratori esposti ai rischi** organizzando le attività lavorative e definendo le relative procedure di sicurezza, limitando comunque l'uso di agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro.
- **Sottoporre i lavoratori a controllo sanitario** in funzione dell'esposizione a rischi specifici e, se necessario, allontanare il lavoratore interessato per motivi sanitari dall'esposizione alla fonte di rischio.
- **Programmare e adottare** misure igieniche e di emergenza da attuare nel primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, segnali di avvertimento e di sicurezza.
- **Curare la regolare manutenzione** di ambienti, attrezzature, macchine e impianti con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
- **Informare, formare e consultare** rendendo partecipi i lavoratori e i loro rappresentanti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, anche fornendo istruzioni adeguate ai lavoratori.
- **Certificare** nel fascicolo personale la formazione impartita.

Nonostante questi siano obblighi posti in capo al datore di lavoro verso i lavoratori suoi dipendenti è opportuno che **tutti gli imprenditori** (anche chi non ha dipendenti) **rispettino tali principi generali di tutela** della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, verso loro stessi e verso tutti quelli che collaborano in azienda anche a titolo gratuito. Per quanto riguarda altri rapporti di collaborazione si veda la scheda 4.16.

- Le visite mediche sono obbligatorie per i dipendenti che sono esposti ad un rischio rilevante per la salute.
- Per effettuare i trattamenti fitosanitari il lavoratore deve essere informato e formato sui rischi a cui può essere esposto e addestrato all'impiego delle misure preventive e protettive.



Obblighi del lavoratore

I lavoratori e i collaboratori familiari devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal titolare dell'azienda agricola;
- utilizzare correttamente i macchinari, le attrezzature, i prodotti chimici pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i DPI;
- segnalare le deficienze dei mezzi agricoli e dei dispositivi suddetti;
- segnalare le eventuali condizioni di pericolo presenti;
- non rimuovere i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa manovre od operazioni non di competenza o pericolose;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute.

Pertanto **chiunque effettua il trattamento fitosanitario è responsabile di eventuali danni d'intossicazione** che potrebbero verificarsi a seguito dell'uso scorretto dei PF o per il cattivo uso della maschera (DPI) o dell'attrezzatura irrorante, che devono essere sempre conformi alle norme di fabbricazione europea.

Sanzioni

La normativa prevede **sanzioni** sia per i **datori di lavoro** sia per i **lavoratori** che non rispettano le disposizioni illustrate:

- Il **datore di lavoro** che non ha informato, formato ed addestrato i propri lavoratori nell'impiego dei PF è sanzionato con un'ammenda in alternativa all'arresto.
- Il **lavoratore** che, nell'impiego dei PF non si prende cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nell'azienda agricola e non rispetta le informazioni, la formazione e l'addestramento che ha ricevuto dal datore di lavoro è sanzionato con un'ammenda in alternativa all'arresto.

- È prevista un'ammenda, alternativa all'arresto, a carico del datore di lavoro che non ha informato, formato ed addestrato i propri lavoratori all'impiego dei PF.
- È prevista un'ammenda, alternativa all'arresto, a carico del lavoratore che nell'impiego dei PF non si prendesse cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nell'azienda agricola e non rispettasse le informazioni, la formazione e l'addestramento che ha ricevuto dal datore di lavoro.